

ALLEGATO "A" AL N. 17568 DELLA RACCOLTA  
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ  
"CIR33 Servizi s.r.l."

Preambolo:

Oggetto delle presenti norme sul funzionamento della società è la disciplina dell'articolazione organizzativa della società "CIR33 Servizi s.r.l." istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 - Ancona e degli Enti Pubblici Soci indiretti della Società rappresentati dai Comuni aderenti all'Assemblea stessa.

La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale e degli Enti Pubblici soci indiretti.

Titolo I

Denominazione, domiciliazione, sede e durata della società

Art. 1

1. È costituita una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione sociale "CIR33 Servizi società a responsabilità limitata" da indicare anche come "CIR33 Servizi s.r.l.".

2. La partecipazione in società è consentita esclusivamente ad Enti Pubblici.

3. Ai sensi delle leggi vigenti la Società potrà essere ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dall'Ente o dagli Enti Pubblici Soci indiretti.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali; a tal fine i suddetti soggetti possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare i predetti libri con le indicazioni comunicate loro dagli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 2

1. La società ha sede nel Comune di Jesi (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali in qualsiasi città italiana ed anche all'estero.

2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di

trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.  
3. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### Art. 3

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dei soci assunta ai sensi di legge.

#### Titolo II

#### Oggetto sociale

#### Art. 4

1. La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di attività destinate alla produzione di servizi di interesse generale e a rispondere ad esigenze pubbliche e di utilità sociale nei settori della tutela di igiene urbana ambientale nonché ha per oggetto lo svolgimento delle attività strumentali al conseguimento delle finalità dell'Ente Socio e degli Enti Pubblici Soci indiretti.

2. La Società può in particolare:

- gestire e/o realizzare impianti fissi e mobili di proprietà dell'Ente Socio o degli Enti Pubblici Soci indiretti e/o di proprietà della Società stessa e funzionali ai servizi resi dalla società a responsabilità limitata anche attraverso accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; negli impianti s'intendono ricompresi quelli di trattamento e pre-trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero dei rifiuti urbani, assimilati e speciali;
- gestire e/o realizzare stazioni di trasferimento o di trasferta e conferimento di rifiuti urbani, assimilati e speciali raccolti in modo differenziato;
- svolgere studi, ricerche, progettazione e realizzazione di impianti specifici per il trattamento e la selezione dei rifiuti urbani, assimilati e speciali;
- svolgere attività di consulenza nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione, commercializzazione dei materiali recuperati e/o dei prodotti nonché servizi di committenza e/o di committenza ausiliaria;
- svolgere attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti urbani, assimilati e speciali mediante l'istituzione di ispettori ambientali;
- progettare e gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi, speciali e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve;

- gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come l'espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfezione ambienti pubblici e privati, pulizia dei mercati comunali, autotrasporto conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge;
- gestire la riscossione della tariffa relativa al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e, comunque, di tutte le tariffe riguardanti le varie attività di gestione dei rifiuti;
- gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
- provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione di impianti e reti tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- acquisire e sperimentare nuove tecnologie per la ricerca scientifica con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche;
- acquisire, noleggiare e alienare prodotti, attrezzature, mezzi, contenitori e beni strumentali alla migliore organizzazione ed erogazione dei servizi sopra elencati.

3. La Società dovrà svolgere la propria attività sociale in via assolutamente prevalente a favore dell'Ente Socio o degli Enti Pubblici Soci indiretti, fermo restando che essa può provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare la conoscenza e le tecnologie dei settori interessati, ivi compresa la formazione professionale. In ogni caso lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dall'Ente Socio o dagli Enti Pubblici Soci indiretti è subordinata a preventiva autorizzazione da parte di questi ultimi.

4. La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusivo giudizio dell'Organo amministrativo che valuta la strumentalità degli stessi per il compimento anche indiretto dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può:

- compiere operazioni finanziarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, nonché sottoscrivere convenzioni e accordi di programma con pubbliche amministrazioni e stipulare contratti di locazione anche finanziaria;
- procedere all'acquisizione ed allo sfruttamento di privative industriali, di brevetti e di invenzioni;
- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con Società pubbliche, le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti pubblici anche territoriali e le Università, con Fondazioni ed altre Istituzioni pubbliche, Istituti ed Enti di

ricerca, nazionali od esteri, stipulando con gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, specifiche convenzioni;

- affidare a terzi singole attività non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive al fine di uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;
- procedere, tramite i propri tecnici abilitati, alla progettazione e alla direzione lavori di opere ed impianti e alla loro costruzione, nonché ricorrere alla fornitura di beni e prestazioni di servizi nel rispetto della legislazione vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

### Titolo III

Capitale sociale, titoli di debito, trasferimento delle partecipazioni sociali, finanziamenti dei soci, recesso

#### Art. 5

1. Il capitale sociale è di euro 70.000,00 (settantamila e zero centesimi) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.
4. All'ingresso di eventuali nuovi soci - che dovranno comunque avere esclusivamente natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci - i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.
5. Ove consentito dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2483 del codice civile, la Società può emettere titoli di debito. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dell'intero capitale sociale.
6. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali vigenti in materia.
7. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

#### Art. 6

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, da esercitarsi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.
2. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'Organo amministrativo. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento nonché il corrispettivo e le modalità di pagamento.
3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

#### Art. 7

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci alla Società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci risultanti dal Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

#### Art. 8

1. Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata, con raccomandata con A.R., entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
5. Il recesso non può essere esercitato e, ove già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla data della delibera o della decisione che lo legittima questa viene revocata oppure la Società delibera lo scioglimento.
6. La partecipazione sociale è rimborsata al socio recedente con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2473 del codice civile.

## Titolo IV

### Assemblea

#### Art. 9

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e delle presenti norme, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina e la revoca degli amministratori;

c. la definizione della struttura dell'Organo amministrativo;

d. la determinazione del compenso degli amministratori;

e. la nomina dell'organo di controllo e del suo Presidente, nel caso sia composto da più membri, o del revisore;

f. le modificazioni dell'atto costitutivo e delle presenti norme;

g. la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

h. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

i. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l. l'approvazione di eventuali documenti di tipo programmatico.

3. L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile.

4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo amministrativo o negli altri modi previsti dalla legge, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

#### Art. 10

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci risultanti dal Registro delle Imprese da almeno cinque giorni.

2. Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla loro partecipazione sociale e ciascun socio potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

#### Art. 11

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio stabilito dal precedente art. 1, quarto comma, delle presenti norme, o al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato per iscritto e depositato agli atti sociali.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato - purché in carica - sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato - purché in carica - non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare preventiva dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Art. 12

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente, se nominato.

2. In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopraindicati l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

3. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio quando richiesto per legge.

#### Titolo V

##### Amministrazione

#### Art. 13

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico oppure, in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'assemblea dei soci nominerà l'organo di amministrazione in conformità della normativa vigente per le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dalle relative norme attuative e loro successive modifiche. Nel caso di nomina di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e del D.P.R. 30

novembre 2012 n. 251.

2. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

3. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione sono liberamente revocabili dall'Assemblea dei soci in qualunque momento. All'amministratore revocato senza giusta causa compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso residuo che gli sarebbe spettato fino al termine ordinario dell'incarico, comunque con il massimo di una annualità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa nel rispetto della normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica.

5. E' fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

6. Sono fatti salvi i vincoli e le incompatibilità di cui alla normativa vigente.

7. E' fatto altresì espressamente divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Art. 14

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice Presidente con funzioni di sostituire il Presidente solo ed esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo; la durata della loro carica è stabilita dal Consiglio che li elegge, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

2. Il Presidente o il vice Presidente presiede le riunioni del Consiglio.

3. Nel caso di assenza o impossibilità del Presidente o, se nominato anche del vice Presidente, presiederà il consigliere più anziano.

4. Ai sensi dell'art. 2381 del codice civile il Consiglio può delegare ad uno solo dei suoi componenti proprie attribuzioni salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea e salve, comunque, le limitazioni di cui allo stesso art. 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, né quelle indicate negli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile.

5. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.



6. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica.

#### Art. 15

1. Il Presidente convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due dei Consiglieri o dall'organo di controllo o dal Revisore, se nominati.

2. La convocazione avviene mediante avviso spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e in caso di urgenza almeno un giorno prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio stabilito dal precedente art. 1, quarto comma, delle presenti norme, o al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato per iscritto e depositato agli atti sociali. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. In mancanza di tali formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i membri effettivi dell'organo di controllo, ove nominato.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Art. 16

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### Art. 17

1. L'Organo amministrativo provvede alla gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fidejussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci. In sede di nomina possono tuttavia essere

indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

2. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Socio Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici Soci indiretti.

Art. 17 bis

1. L'attività sociale deve essere svolta in conformità alle strategie e politiche aziendali dettate dal Socio Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici Soci indiretti.

2. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nonché le deliberazioni dell'Organo amministrativo che eccedano l'ordinaria amministrazione, o che comunque abbiano ad oggetto atti di alienazione di beni aventi valore superiore ad euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) ovvero l'appalto di forniture e di servizi di importo superiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 ovvero l'affidamento in qualsiasi forma, da parte della Società, di lavori di importo superiore alla soglia indicata dall'art. 36 lett. d), del D. Lgs. 50/2016, devono essere adottate in conformità alle direttive che il Socio Ente Pubblico o gli Enti Pubblici Soci indiretti avranno fornito, in relazione ad ogni singola deliberazione, al soggetto designato a rappresentarlo in seno all'Assemblea dei Soci o all'Organo amministrativo.

2 bis. Devono, altresì, essere adottate ai sensi del precedente comma 2 le deliberazioni dell'Organo Amministrativo aventi ad oggetto la proposta di determinazione dei prezzi di conferimento delle frazioni di rifiuto per cui è autorizzata con appositi provvedimenti rilasciati dagli Enti competenti.

3. Sono privi di ogni e qualsiasi efficacia ed effetto e, comunque, nulli gli atti deliberativi adottati dall'Assemblea dei Soci o dall'Organo Amministrativo in difformità o in assenza delle relative direttive di volta in volta fornite dal Socio Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici Soci indiretti.

L'esecuzione di deliberazioni assunte in difformità o in assenza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore ovvero degli Amministratori da parte del Socio Ente Pubblico o degli Enti Pubblici Soci indiretti.

4. Al Socio Ente Pubblico o agli Enti Pubblici Soci indiretti è attribuita, altresì, la facoltà di esercitare un controllo formale e di merito sullo svolgimento dell'attività sociale attraverso l'esercizio di poteri ispettivi diretti su ogni aspetto della gestione. A tal fine la Società è tenuta a fornire al Socio Ente Pubblico o agli Enti Pubblici Soci indiretti ogni atto o documento ed ogni informazione inerenti l'attività sociale. Qualora nell'esercizio di tali poteri ispettivi vengano rilevate gravi irregolarità o, comunque, palesi carenze nella gestione sociale da parte degli Amministratori, essi potranno essere revocati dall'incarico su disposizione del Socio Ente Pubblico o degli Enti Pubblici Soci indiretti.

In ogni caso di ingresso di soci, aventi natura di enti pubblici, ulteriori rispetto "all'Assemblea Territoriale d'Ambito AT02 - Ancona" ATA, verrà disposta apposita modifica delle presenti norme per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo, direttiva e controllo da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

#### Art. 18

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente, se nominato. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta anche agli Amministratori delegati se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

2. L'Organo amministrativo può nominare il direttore generale, institori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Art. 19

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

#### Art. 20

1. Spettano al Direttore Generale i poteri determinati dall'Organo amministrativo all'atto della nomina, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dai commi successivi. Nell'ambito delle funzioni delegategli assume la rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi.

2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sovrintende l'attività societaria attuando le deliberazioni consiliari.

3. Il Direttore Generale procede all'assunzione, all'adozione dei provvedimenti attinenti al relativo rapporto di lavoro e dirige il personale della Società.

4. Provvede agli acquisti ed alle spese necessari per l'ordinario funzionamento della Società, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'Organo amministrativo.

5. In caso di assenza, o impedimento, del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal designato dell'Organo amministrativo.

6. Il Direttore Generale è inquadrato come dirigente delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi e ad esso è applicato il relativo contratto di lavoro.

In caso di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale ad un lavoratore autonomo o parasubordinato, a questo si applicano le norme di cui al relativo contratto di diritto privato, da redigersi a cura dell'organo amministrativo.

#### Titolo VI

#### Art. 21

#### Organo di controllo - Revisore legale dei conti

#### Revisione legale dei conti

1. La società deve nominare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti nel rispetto della normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata. La scelta dei membri dell'organo di controllo e/o del revisore è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

2. Salvo diversa decisione dei soci al momento della nomina e salvo diversa disposizione della normativa vigente in materia, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Se nominati, per obbligo di legge o per volontà dei soci, l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti hanno le competenze ed i poteri rispettivamente previsti dalle norme in tema di società per azioni.

4. Nel caso in cui l'organo di controllo sia composto da più membri, le adunanze dello stesso, possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo di controllo. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Nel caso l'organo di controllo sia composto da più membri, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti ed il suo Presidente è nominato dai soci, con la decisione di nomina dell'organo di controllo.

6. La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti salvo che, per inderogabili disposizioni di legge ovvero per una diversa decisione dei soci, tale revisione sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

8. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso è costituito da uno o più revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9. L'incarico relativo alla revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### Titolo VII

##### Bilancio ed utili

###### Art. 22

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo procederà alla formazione del progetto preliminare di bilancio da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge. Il progetto di bilancio, prima dell'approvazione definitiva da parte dell'Organo amministrativo, dovrà essere sottoposto all'esame del Socio Ente Pubblico e degli Enti Pubblici Soci indiretti, i quali potranno proporre modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

3. Il bilancio è poi sottoposto all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

###### Art. 23

1. Gli utili netti, dedotto non meno del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote di partecipazione, salvo diversa delibera dell'assemblea da assumere nel rispetto delle norme di legge.

###### Art. 24

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

#### Titolo VIII

##### Disposizioni finali

###### Art. 25

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo amministrativo.

3. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione

e la rappresentanza della Società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dalle presenti norme per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il Consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

4. Per quanto non previsto dalle presenti norme si applicano gli artt. 2484 e segg. del codice civile e le altre norme di legge in materia.

#### Art. 26

1. Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono quelle in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.

2. E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

3. Essendo la società soggetta al controllo pubblico è tenuta al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, della Legge n. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016 e delle altre leggi vigenti in materia.

In originale firmati: Federico Romoli - Marcello Pane notaio - segue sigillo.